



COMUNE DI LAZISE

Provincia di Verona

ORIGINALE

n. 10 Registro deliberazioni
del 08-02-2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO 2024

L'anno **duemilaventiquattro** addì **otto** del mese di **febbraio** alle ore **20:00** in Lazise nella sala delle adunanze, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Bergamini Damiano	Presente
Marai Stefano	Presente
Giubelli Donatella	Presente
Olivieri Enrico	Presente
Modena Silvia	Presente
Ubini Elisabetta	Presente
Campagnari Mauro	Presente
BUIO ELENA	Presente
Pettinato Tonio	Presente
SEBASTIANO LUCA	Assente
Costa Filippo	Presente
Ziviello Fulvio	Assente
Zanoni Marco	Presente

Partecipa all'adunanza con funzioni di SEGRETARIO COMUNALE la Dott.ssa Manganaro Mattia.

Constatato il numero degli intervenuti, il Signor Bergamini Damiano nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

Il Segretario Comunale
(Manganaro Mattia)**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE****Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO 2024**

Proponente: Dott. Damiano Bergamini, in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Lazise.

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: «*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.*»;

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. *L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.*

749. *Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.*

750. *L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.*

751. *Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.*

752. *L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*

753. *Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.*

754. *Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

VISTO il comma 756, sopra riportato, che dispone a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del ministro dell'economia e delle finanze;

PRESO ATTO della Risoluzione n.1/Df del 18.02.2020 ad oggetto: "Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote", con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze - Direzione legislazione tributaria e Federalismo fiscale, fornisce chiarimenti in ordine all'effettiva decorrenza dell'art.1, comma 756 della legge n. 160/2019 e, conseguentemente, sulla modalità di pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2020 prescrivendo quanto segue:

«... Atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante Un'interpretazione sistematica di tale disposizione, effettuata alla luce dei sopra illustrati commi 756 e 757, conduce a ritenere che, per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214" »;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 837 della legge 197/2022 (legge di bilancio 2023) che ha modificato il comma 756 della legge n. 160/2019, affidando a un decreto ministeriale la possibilità di modificare o integrare le

fattispecie per cui i Comuni possono diversificare le aliquote IMU e ha inoltre modificato il comma 767, della legge n. 160/2019, intervenendo sugli adempimenti relativi ad aliquote e regolamenti IMU;

VISTO il D.M. 07.07.2023 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25.07.2023) con cui sono state individuate le fattispecie in materia di IMU in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 e 755 dell'art. 1 della L. n. 160/2019;

VISTO l'art. 6-ter comma 1, L. n. 170 del 27.11.2023 di conversione del D.L. n. 132 del 29.09.2023, "proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell'IMU e proroga in materia di spending review degli enti locali", qui di seguito testualmente riportato: *«In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025»;*

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 02.07.2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTA la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 11.01.2023 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2023 le aliquote e le detrazioni IMU;

VISTA la volontà di modificare, rispetto all'anno 2023 di cui alla suindicata DCC n. 6/2023, l'aliquota IMU per seguente tipologia/fattispecie di immobili *«dell'unità abitativa (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concessa con comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale (sono incluse le pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato»* di cui all'art. 1, comma 747, comma c;

RITENUTO opportuno ridurre fino all'azzeramento (0 per mille) l'aliquota: *«dell'unità abitativa (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concessa con comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale (sono incluse le pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato»;*

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al

comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

DATO ATTO che decorre dall'anno di imposta 2022 l'obbligo di utilizzare, ai fini dell'invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane, il formato elettronico individuato dal decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021), emanato in attuazione del comma 15-bis del citato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO l'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, comma 1, il quale testualmente recita: «*Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione»;*

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- l'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000 in materia di competenza del Consiglio Comunale;
- il Regolamento di comunale di contabilità;
- lo Statuto Comunale;

PROPONE

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare per l'anno 2024 le aliquote e detrazioni IMU, come segue:
 - a) aliquota ordinaria: 8,8 per mille;
 - b) aliquota del 5,5 per mille da applicarsi all'abitazione principale classificata nelle sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. "case di lusso" escluse da esenzione) ed intesa come unica unità immobiliare con residenza anagrafica e dimora abituale del possessore e del suo nucleo familiare, con applicazione della detrazione annua nella misura ordinaria di € 200,00 (Art. 1, comma 749, Legge n. 160/2019);
 - c) aliquota da applicarsi alla pertinenza delle abitazioni indicate alla precedente lettera b), quale unità immobiliare asservita all'abitazione principale e classificata nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (garage, cantine o tettoie) nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate: 5,5 per mille (Art. 1, comma 748, Legge n. 160/2019);
 - d) aliquota da applicarsi all'unità abitativa (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concessa con comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale (sono incluse le pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato: 0 per mille - azzeramento (art. 1 comma 747, Legge n. 160/2019);
 - e) Fabbricati rurali ad uso strumentali (art. 1 comma 750, Legge 160/2019) aliquota 1,0 per mille;
 - f) Terreni Agricoli (art. 1, comma 752, Legge 160/2019), Fabbricati uso produttivo (Gruppo catastale "D" – art. 1, comma 753, Legge 160/2019), ed altri Immobili aliquota 8,8 per mille;

3. di considerare direttamente adibita e quindi assimilabile ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
4. di dare atto che le suddette aliquote e detrazioni si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2024;
5. di prendere e dare atto che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023 con il formato di cui al decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021);
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.lgs. 267/2000, vista l'urgenza di provvedere all'approvazione delle aliquote per la predisposizione del bilancio di previsione 2024-2026.

SINDACO: “Voce n. 10 «IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO 2024». Le condizioni per l'imposta in oggetto sono rimaste sostanzialmente uguali all'anno scorso, anche se c'è un fattore novità proposto da quest'anno, proposto dalla nostra nuova Amministrazione. Elenco quali sono le condizioni: l'aliquota ordinaria nell'8,8 per mille. L'aliquota del 5,5 per mille, invece, è da applicarsi all'abitazione principale, classificata nelle sole categorie catastali A1, A8 e A9, quindi le case di lusso, ed intesa come unica unità immobiliare con residenza anagrafica e dimora abituale del possessore e del suo nucleo familiare, con l'applicazione della detrazione annua nella misura ordinaria di 200 euro. Come tutti sanno, o comunque per chi non lo sapesse lo comunico, l'IMU prima casa non si paga per una normativa nazionale, mentre invece l'aliquota da applicarsi alla pertinenza delle abitazioni indicate alla precedente lettera B, le case di lusso, quale unità immobiliare asservita all'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali C2, C6 e C7, garage, magazzini e tettoie, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, l'aliquota è da 5,5 per mille. Il fattore novità portato dalla nostra Amministrazione è il punto D: l'aliquota da applicarsi all'unità abitativa, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1 A8 e A9, le solite case di lusso, concessa con comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, sono incluse in questo caso anche le pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7, a condizione che il contratto sia registrato che il comodante risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. L'aliquota è zero per mille, altrimenti si pagava”.

CONSIGLIERE COSTA FILIPPO: “Scusi, ma non l'avevo visto questo passaggio, devo essere onesto, e io beneficio di questa cosa perché ho un contratto di comodato”.

SINDACO: “Può”.

CONSIGLIERE COSTA FILIPPO: “No, no, io ce l'ho già. In questo caso, visto che va a favore mio, esco. Non l'avevo vista e sarei uscito prima. Ritengo di dover uscire per opportunità. Non l'avevo vista”.

SINDACO: “Comunque è una scelta personale, non è una incompatibilità”.

CONSIGLIERE COSTA FILIPPO: “No, no, ma io ritengo...”

SINDACO: “Vuol rimanere dentro e pagare la seconda casa, invece che...”

CONSIGLIERE COSTA FILIPPO: “Mi metto fuori”.

Alle ore 22:01 si assenta il consigliere Costa Filippo. I presenti sono 10.

SINDACO: “L'aliquota è in riduzione, viene azzerata. Poi, fabbricati rurali ad uso strumentale, aliquota 1 per mille. Terreni agricoli, fabbricati uso produttivo ed altri immobili, aliquota 8,8 per mille. Di considerare direttamente adibita e similare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. Questo è il contenuto della presente proposta di delibera. Se ci sono interventi. Questa è l'idea della nostra Amministrazione per andare incontro alle famiglie del nostro territorio, per fare in modo che possano pagare un IMU ridotta, o comunque (...) in questo caso. Potrà essere un intervento a tre step, quella della riduzione dell'IMU nel corso del quinquennio, questo è il primo step. Passerei direttamente alla votazione. Favorevoli? Unanimità. Votiamo per l'immediata esecutività. Favorevoli? Unanimità. Il Consiglio comunale viene sospeso per dieci minuti”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA	la proposta di deliberazione avente per oggetto: “ IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO 2024 ”;
CONSIDERATO	che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento;
RITENUTO	di far propria la motivazione della proposta di deliberazione ritenendola meritevole di approvazione;
TENUTO	conto dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
A	seguito di votazione avvenuta nelle forme di legge con il seguente risultato: Presenti: 10

Assenti: 3 (Costa Filippo, Sebastiano Luca, Ziviello Fulvio)
Favorevoli: 10

DELIBERA

di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che, in originale, si allega al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge;

Dopodichè, con separata votazione unanime avvenuta nelle forme di legge con il seguente risultato:

Presenti: 10
Assenti: 3 (Costa Filippo, Sebastiano Luca, Ziviello Fulvio)
Favorevoli: 10

DELIBERA

di dichiarare, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 134 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

La seduta è sospesa alle ore 22:03 per una breve pausa.

SINDACO: “Voce n. 10 «**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO 2024**». Le condizioni per l'imposta in oggetto sono rimaste sostanzialmente uguali all'anno scorso, anche se c'è un fattore novità proposto da quest'anno, proposto dalla nostra nuova Amministrazione. Elenco quali sono le condizioni: l'aliquota ordinaria nell'8,8 per mille. L'aliquota del 5,5 per mille, invece, è da applicarsi all'abitazione principale, classificata nelle sole categorie catastali A1, A8 e A9, quindi le case di lusso, ed intesa come unica unità immobiliare con residenza anagrafica e dimora abituale del possessore e del suo nucleo familiare, con l'applicazione della detrazione annua nella misura ordinaria di 200 euro. Come tutti sanno, o comunque per chi non lo sapesse lo comunico, l'IMU prima casa non si paga per una normativa nazionale, mentre invece l'aliquota da applicarsi alla pertinenza delle abitazioni indicate alla precedente lettera B, le case di lusso, quale unità immobiliare asservita all'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali C2, C6 e C7, garage, magazzini e tettoie, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, l'aliquota è da 5,5 per mille. Il fattore novità portato dalla nostra Amministrazione è il punto D: l'aliquota da applicarsi all'unità abitativa, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1 A8 e A9, le solite case di lusso, concessa con comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, sono incluse in questo caso anche le pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7, a condizione che il contratto sia registrato che il comodante risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. L'aliquota è zero per mille, altrimenti si pagava”.

CONSIGLIERE COSTA FILIPPO: “Scusi, ma non l'avevo visto questo passaggio, devo essere onesto, e io beneficio di questa cosa perché ho un contratto di comodato”.

SINDACO: “Può”.

CONSIGLIERE COSTA FILIPPO: “No, no, io ce l'ho già. In questo caso, visto che va a favore mio, esco. Non l'avevo vista e sarei uscito prima. Ritengo di dover uscire per opportunità. Non l'avevo vista”.

SINDACO: “Comunque è una scelta personale, non è una incompatibilità”.

CONSIGLIERE COSTA FILIPPO: “No, no, ma io ritengo...”

SINDACO: “Vuol rimanere dentro e pagare la seconda casa, invece che...”

CONSIGLIERE COSTA FILIPPO: “Mi metto fuori”.

Alle ore 22:01 si assenta il consigliere Costa Filippo. I presenti sono 10.

SINDACO: “L'aliquota è in riduzione, viene azzerata. Poi, fabbricati rurali ad uso strumentale, aliquota 1 per mille. Terreni agricoli, fabbricati uso produttivo ed altri immobili, aliquota 8,8 per mille. Di considerare direttamente adibita e similare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. Questo è il contenuto della presente proposta di delibera. Se ci sono interventi. Questa è l'idea della nostra Amministrazione per andare incontro alle famiglie del nostro territorio, per fare in modo che possano pagare un IMU ridotta, o comunque (...) in questo caso. Potrà essere un intervento a tre step, quella della riduzione dell'IMU nel corso del quinquennio, questo è il primo step. Passerei direttamente alla votazione. Favorevoli? Unanimità. Votiamo per l'immediata esecutività. Favorevoli? Unanimità. Il Consiglio comunale viene sospeso per dieci minuti”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA	la proposta di deliberazione avente per oggetto: “ IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO 2024 ”;
CONSIDERATO	che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento;
RITENUTO	di far propria la motivazione della proposta di deliberazione ritenendola meritevole di approvazione;
TENUTO	conto dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
A	seguito di votazione avvenuta nelle forme di legge con il seguente risultato: Presenti: 10

Assenti: 3 (Costa Filippo, Sebastiano Luca, Ziviello Fulvio)
Favorevoli: 10

DELIBERA

di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che, in originale, si allega al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge;

Dopodichè, con separata votazione unanime avvenuta nelle forme di legge con il seguente risultato:

Presenti: 10
Assenti: 3 (Costa Filippo, Sebastiano Luca, Ziviello Fulvio)
Favorevoli: 10

DELIBERA

di dichiarare, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 134 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

La seduta è sospesa alle ore 22:03 per una breve pausa.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 79 del 30-11-2023 ed allegati alla presente deliberazione.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 08-02-2024

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Bergamini Damiano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Manganaro Mattia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.